



**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE  
INTEGRATIVO 2020 PER IL PERSONALE DELL'AREA MEDICA  
SOTTOSCRITTO IL 14 LUGLIO 2021**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA E  
TECNICO-FINANZIARIA**

**(redatta ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo 30  
marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 54 del  
d.lgs. 150 del 2009)**

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e sulla base dello schema previsto dalla circolare RGS n. 25/2012)**

La presente relazione illustrativa accompagna l'ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo 2020 per il personale dell'Area medica ed è redatta ai sensi dell'art 40, comma 3 *sexies*, del D.lgs. n. 165/01, nonché in conformità agli indirizzi applicativi e secondo gli 'Schemi standard' definiti con la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25/2012.

### Modulo I - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

<b>Data di sottoscrizione</b>	14 LUGLIO 2021
<b>Periodo temporale di vigenza</b>	1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2020
<b>Composizione della delegazione trattante</b>	<p><b>Parte Pubblica:</b> Il Presidente, il Direttore Generale, il Direttore centrale Risorse umane, il Direttore centrale Organizzazione e Comunicazione, il Direttore centrale Pianificazione e Controllo di gestione, il Direttore Regionale della Calabria, il Direttore Servizi al Territorio, il Direttore regionale del Molise, il Direttore centrale Formazione e Sviluppo competenze.</p> <p><b>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:</b> CGIL FP, CISL FP, UIL PA, DIRSTAT FIALP, ANMI FEMEPA, ANMI ASSOMED SIVEMP FPM, FLEPAR, FP CIDA e UNADIS</p> <p><b>Organizzazioni sindacali firmatarie:</b> CGIL FP, CISL FP, UIL PA, DIRSTAT FIALP, ANMI FEMEPA, ANMI ASSOMED SIVEMP FPM, FLEPAR, FP CIDA e UNADIS</p>
<b>Soggetti destinatari</b>	Personale dell'Area medica dell'INPS con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui alla sezione "professionisti" del CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni centrali triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 9 marzo 2020.
<b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b>	Il contratto si articola:

		<p>a) costituzione del fondo per la retribuzione accessoria dei medici, ai sensi delle norme contrattuali vigenti e nel rispetto della disposizione contenuta nell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, tenuto conto dell'art. 11, comma 1, lettera a) del D. l. n. 135 del 14 dicembre 2018, convertito nella l. n. 12 dell'11 febbraio 2019;</p> <p>b) le modalità di ripartizione del fondo per il trattamento accessorio, con specifico riferimento alla retribuzione di posizione, al sistema indennitario, alla retribuzione di risultato. Seguono le norme relative alle prestazioni di lavoro straordinario e alle disposizioni finali attinenti alla suddetta sezione;</p> <p>c) allegati che riportano le misure della indennità di posizione fissa, variabile e di specificità del personale dell'area medica, nonché le maggiorazioni percentuali per incarico quinquennale del personale medico II fascia.</p>
<p><b>Rispetto dell'iter</b></p> <p><b>adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</b></p>	<p><b>Intervento dell'Organo di controllo interno.</b></p> <p><b>Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</b></p>	<p><i>È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno</i></p>
		<p><i>Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli</i></p>
	<p><b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b></p>	<p>Il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 è stato adottato con Deliberazione n. 31 del 24 marzo 2021, relativamente agli anni 2021-2023.</p> <p>Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 10 del d. lgs. 33/2013 è stato adottato con la Deliberazione n. 11 del 10 febbraio 2021 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023".</p> <p>L'obbligo di cui all'art. 10, comma 8, del d. lgs. n. 33/2013 è stato assolto mediante la pubblicazione in apposita sezione del sito istituzionale Inps "Amministrazione trasparente" del Piano della Performance e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.</p>
<p><b>Eventuali osservazioni</b></p>		

## **Modulo II - Illustrazione dell'articolato del contratto**

Il trattamento economico fondamentale ed accessorio, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n.165/2001, è definito dai contratti collettivi, fatto salvo quanto previsto all'art. 40, commi 3 *ter* e 3 *quater*, e all'art. 47 bis, comma 1.

Il comma 3 bis dell'art. 40 conferma un modello di contrattazione collettiva a struttura bipolare in cui il contratto integrativo si svolge sulle materie e nel rispetto dei vincoli posti da quello nazionale.

Il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali del personale medico degli enti pubblici non economici, alla data di sottoscrizione della presente ipotesi, risulta disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area Funzioni centrali triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 9 marzo 2020.

La contrattazione integrativa è finalizzata ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance (ex art. 40, comma 3 *bis*, del d.lgs. n.165/2001).

Le Amministrazioni pubbliche *"non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese"* nel rispetto del principio di corrispettività ex art. 7, comma 5, del d.lgs. n.165 del 2001.

Alla luce del sopra esposto quadro normativo il CCNI, così come di seguito esplicitato, risulta conforme ai principi di riferimento.

### **Campo di applicazione (Articolo 1)**

L'Ipotesi di contratto in esame si applica al personale dell'Area medica dell'INPS con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui di cui alla sezione "professionisti" del CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni centrali triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 9 marzo 2020, ed attiene alla ripartizione del Fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno

2020 in conformità alle disposizioni di cui all'art. 45, comma 1, del d. lgs. n.165/2001.

## **Fondo per la retribuzione accessoria dei medici (Articolo 2)**

L'articolo 2 individua il fondo per la retribuzione accessoria dei medici Inps costituito ai sensi delle norme contrattuali vigenti e nel rispetto della disposizione contenuta nell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, tenuto conto dell'art. 11, comma 1, lettera a) del D. l. n. 135 del 14 dicembre 2018, convertito nella l. n. 12 dell'11 febbraio 2019.

La presente Ipotesi definisce i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'anno 2020. Le relative destinazioni del fondo sono riportate nella Relazione tecnico-finanziaria a cui si rinvia.

## **Modalità di ripartizione del fondo per il trattamento accessorio (Titolo III - Articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)**

Il Titolo III della presente ipotesi, rubricato "*Modalità di ripartizione del fondo per il trattamento accessorio*", disciplina gli aspetti economici del rapporto di lavoro del personale dell'area medica in conformità a quanto previsto dagli artt. 40 e 45 del D.lgs. 165/01.

In particolare, gli articoli da 4 a 6 definiscono l'ammontare e le modalità di corresponsione del sistema indennitario composto dalla:

- Indennità di posizione fissa e variabile, di specificità medica e specifico trattamento economico per il personale medico della II fascia con incarico quinquennale.
- Indennità di posizione fissa e variabile, indennità di specificità medica per il personale medico della I fascia funzionale e per il personale medico transitato dalla CRI.
- Indennità di coordinatore generale.

Le suddette indennità sono previste dai CCNL (in particolare dagli articoli 17, 18 e 21 del CCNL 14/04/1997 e dall'art. 8 del CCNL 21/07/2010) e, ai sensi dell'art. 84 del CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni centrali triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 9 marzo 2020, la rivalutazione dei relativi importi è demandata alla contrattazione integrativa di ente. Tali indennità rappresentano il corrispettivo economico per lo svolgimento di incarichi e compiti di responsabilità connessi alla peculiarità delle funzioni svolte dai medici previdenziali e necessari ai fini del raggiungimento degli obiettivi attribuiti all'Istituto dalla legislazione vigente in materia.

Gli incarichi afferenti alle suddette indennità sono conferiti a tempo determinato, sottoposti a verifica annuale e revocabili in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati e/o inosservanza delle direttive impartite.

**L'articolo 7** individua le modalità di erogazione della retribuzione di risultato dell'area medica in applicazione dell'art. 84, comma 1, lettera f), del CCNL dell'Area Funzioni centrali triennio 2016-2018, garantendo sia la selettività della corresponsione e sia la finalizzazione al miglioramento della produttività ed efficienza dei servizi (ex art. 40, comma 3 bis, e art. 45, comma 2, del D.lgs. n.165/01). Definiti gli obiettivi per l'anno di riferimento, i risultati sono valutati in base a parametri di quantità (grado di raggiungimento degli obiettivi per il 70% della retribuzione di risultato) e di qualità della prestazione svolta (per il 30% della retribuzione di risultato).

**L'articolo 8** disciplina la verifica della performance ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato.

L'Amministrazione ha definito un sistema di valutazione del personale medico basato sia sull'apporto individuale, sia sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nell'ambito della struttura (ex art. 45 del D.lgs. 165/01); la retribuzione di risultato è collegata a detto sistema di valutazione.

Nell'ambito di tale sistema sono previste verifiche trimestrali in ordine al grado di raggiungimento dei citati obiettivi. La retribuzione di risultato viene erogata sia sulla base delle risultanze delle rilevazioni intermedie che in considerazione del grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi assegnati.

**L'articolo 9** del presente titolo è dedicato al lavoro straordinario, istituito previsto per i medici dall'art. 89, comma 5, del CCNL 2002 – 2005.

I relativi oneri sono a carico del fondo per la retribuzione accessoria e possono incidere su detto fondo nella misura massima dell'1%.

Si precisa che la materia in argomento, in conformità a quanto previsto dell'art. 84 del CCNL dell'Area Funzioni centrali triennio 2016-2018, non è stata oggetto di contrattazione al tavolo sindacale in quanto rientra nell'ambito dell'autonomia organizzativa ed ordinamentale dell'Ente l'individuazione delle attività per le quali consentire il ricorso a ore di lavoro straordinario. Tuttavia, si è ritenuto utile inserire tale argomento nel corpo dell'Ipotesi di contratto in esame al solo scopo di rendere il contratto integrativo una esaustiva fonte normativa in ordine agli istituti economici previsti per il personale dell'area medica.

**L'articolo 10** del presente titolo concerne l'istituto contrattuale dell'incentivo alla mobilità territoriale de personale medico ed è stato disciplinato nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente e, in particolare, dell'art. 30 del CCNL dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, il quale espressamente prevede che: *"1. In sede di contrattazione integrativa, possono essere stabiliti i criteri ed i limiti per la corresponsione di speciali incentivi economici alla mobilità territoriale tra diverse sedi della stessa amministrazione, al fine di incentivare la copertura di posizioni vacanti e favorire, in tal modo, l'operatività e la funzionalità dei relativi servizi sul territorio, in coerenza con le esigenze organizzative ed i fabbisogni dell'amministrazione, ivi inclusi quelli derivanti dagli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione"*.

Tale incentivo, ai sensi del comma 2 dell'art. 30 sopra richiamato, è corrisposto mediante la costituzione di un apposito fondo, istituito destinando un importo non eccedente il 3% delle risorse destinate alla retribuzione di risultato, e spetta

ai medici in caso di trasferimento per esigenze organizzative per la copertura dei posti vacanti presso altra provincia nella quale l'interessato non risulti già residente.

Le risorse non utilizzate, tornano alla disponibilità della contrattazione integrativa e sono destinate a finanziare la retribuzione di risultato.

**L'articolo 11** del presente titolo riguarda il trattamento economico del personale in distacco sindacale in applicazione dell'art. 32 del CCNL dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018

In particolare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 32, le parti hanno stabilito la misura dell'elemento di garanzia della retribuzione corrispondente ad una percentuale delle voci retributive conseguite dall'interessato nell'ultimo anno solare di servizio che precede l'attivazione del distacco, corrisposte a carico del Fondo, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi ad interim e aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di legge.

Inoltre, le parti, ai sensi del comma 3 dell'art. 32, hanno stabilito la quota dell'elemento retributivo di cui al comma 1, lett. b), erogata con carattere di fissità e periodicità mensile, entro il tetto dei trattamenti in godimento erogati in precedenza all'interessato, aventi le medesime caratteristiche.

### **Disposizioni finali (Articolo 12)**

L'articolo in esame prevede che le eventuali risorse del Fondo per la retribuzione accessoria, qualora a consuntivo risultassero non utilizzate, vadano ad aggiungersi a quelle destinate alla retribuzione di risultato.

### **Dichiarazione congiunta**

Le parti, nella dichiarazione congiunta, hanno assunto l'impegno ad aprire un tavolo per individuare misure volte a lenire la grave carenza di

personale medico quali un idoneo sistema incentivante, il conferimento di incarichi di coordinamento ad interim e l'individuazione di risorse aggiuntive per il personale medico impegnato in attività connesse all'erogazione di prestazioni di invalidità civile.

# RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

## INTRODUZIONE

La presente relazione tecnico-finanziaria, redatta utilizzando gli schemi di relazione predisposti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 25 del 19/7/2012, accompagna l'ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo per il controllo e la certificazione della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (art. 40-bis, come sostituito dall'art. 55 del d.lgs. n.150 del 2009). L'ipotesi di contratto collettivo integrativo definito dalla delegazione trattante, unitamente alle presenti relazioni, è sottoposta all'attenzione del Collegio dei sindaci, quale organismo interno di controllo.

Il procedimento di controllo in materia di contrattazione integrativa prevede, inoltre, che l'ipotesi di contratto integrativo sottoscritto e certificato dal competente organo di controllo, sia trasmessa, corredata dalla presente relazione tecnico-finanziaria e dalla relazione illustrativa, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano congiuntamente la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi degli artt. 40-bis e 40, comma 3-quinquies del d. lgs. 165 del 2001 attualmente vigenti.

### **Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa**

Con determinazione del Direttore generale n. 212 del 6 maggio 2020 (allegato

1) è stato costituito il Fondo per il trattamento accessorio del personale dell'area medica per l'anno 2020 nella misura di euro 34.377.794,38.

Al fine della quantificazione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa per l'anno 2020 sono state individuate le risorse complessive lorde in applicazione delle norme contrattuali e di legge di riferimento, secondo le indicazioni di cui alle circolari del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 15 aprile 2011, n. 12 e 8 maggio 2015 n. 20 in applicazione dell'art. 1, comma 456 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e dell'art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 135/2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

### **Quantificazione del limite di spesa 2020**

È confermata la misura di contenimento della spesa prevista dal comma 2 dell'art. 23 del decreto legislativo n. 75/2017 per la quantificazione delle risorse disponibili da destinare alla contrattazione integrativa per l'anno 2020.

Tale previsione dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

In particolare, è stato quantificato l'ammontare complessivo delle risorse economiche da destinare al trattamento accessorio per l'anno 2020, al netto delle decurtazioni per risparmi strutturali ex art. 1 c. 456 della L. 147/2013, di euro 5.046.089,36.

Poiché le risorse disponibili, pari ad euro 34.241.338,29, sono superiori al corrispondente importo determinato per l'anno 2016, il totale delle risorse da destinare al fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2020 è

stato ricondotto, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, al predetto valore individuato per l'anno 2016 pari ad euro 32.298.975,43.

Tuttavia, l'art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge del 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge l'11 febbraio 2019, n. 12, prevede che il citato limite del 2016 non operi con riferimento agli incrementi contrattuali previsti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto n. 75/2017 e, pertanto, con la sottoscrizione del nuovo CCNL del personale dell'Area delle funzioni centrali 2016/2018, avvenuta in data 9 marzo 2020, il fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'area medica è stato incrementato dell'1,63% del corrispondente monte salari dell'anno 2015 (art. 97 c.1), pari ad euro 692.939,65, determinando un importo complessivo del Fondo di euro 32.991.915,08.

L'art. 97 c. 1 del CCNL 2016/2018 stabilisce inoltre che l'incremento delle risorse del fondo decorra dal 1° gennaio 2018. Conseguentemente, soltanto per l'anno 2020, alle citate somme sono state aggiunte le annualità 2018 e 2019, per complessivi euro 1.385.879,30.

Pertanto, il fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area Medica per l'anno 2020 ammonta complessivamente ad euro 34.377.794,38, come specificato nella tabella che segue:

<b>COSTITUZIONE DEL FONDO</b>	<b>2020</b>
<b>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>	
Fondo 2004 certificato/parte fissa (art1 c.189 l.266/05) – risorse storiche	19.274.696,68
Incrementi ccnl 02-03 (artt. 105 c. 4 - 107 c. 2)	1.142.300,00
Incrementi ccnl 04-05 (art. 14 c. 1)	1.390.357,84
Incrementi ccnl 06-07 (art. 40 c.1)	1.103.512,71
Incrementi ccnl 08-09 (art. 11 c.1)	747.020,15
Incrementi ccnl 16-18 (art. 97 c.1)	692.939,65
Ria Personale cessato base annua (CCNL 1994/1997 art. 86, comma 3 e 4)	3.189.880,99
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità (DPCM inv.civile 30/3/2007 art. 3 c. 3)	8.307.968,85
<b>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</b>	<b>35.848.676,87</b>
<b>Risorse variabili</b>	
Risorse art. 18 L. 88/89 (CCNL 1998/2001 art. 43 comma 2 lett. f)	3.338.699,12
Ria pers.cessato rateo anno cess. (CCNL 1994/1997 art. 86, comma 3 e 4)	100.051,66
<b>Totale Risorse Variabili</b>	<b>3.438.750,78</b>
<b>TOTALE RISORSE FISSE E VARIABILI</b>	<b>39.287.427,65</b>
Riduzione per riconduzione tetto 2014 al limite soglia 2010	-621.145,62
Decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio 2014 rispetto al 2010	-4.424.943,74
<b>Totale risparmi strutturali</b>	<b>-5.046.089,36</b>
<b>Totale risorse disponibili</b>	<b>34.241.338,29</b>
<b>Riconduzione delle risorse al corrispondente valore dell'anno 2016</b>	<b>32.298.975,43</b>
Incremento ex art. 97 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2016/2018 (1,63% monte salari 2015)	692.939,65
<b>TOTALE RISORSE DESTINATE AL FONDO DI COMPETENZA 2020</b>	<b>32.991.915,08</b>
Incrementi CCNL 2016/2018 - Annualità 2018 e 2019	1.385.879,30
<b>Totale risorse destinate al Fondo 2020</b>	<b>34.377.794,38</b>

## Fonti di finanziamento

Il fondo per l'anno 2020 può contare su finanziamenti complessivi per euro 39.287.427,65 di cui euro 8.307.969,85 assegnati dal DPCM (invalidità civile)

registrato il 30 marzo 2007, secondo la quantificazione delle risorse economiche previste dall'art. 43 del CCNL 98/2001, dall'art. 4 del CCNL biennio economico 2000-2001, dagli artt. 105 c. 4, 107 c. 2, biennio economico 2002/2003 e 14 c. 1 biennio economico 2004/2005 del CCNL del 1° agosto 2006 relativo al personale dirigente dell'area VI, dagli artt. 40 c.1, biennio economico 2006/2007 e 11 c. 1, biennio economico 2008/2009 del CCNL del 21 luglio 2010 relativo al personale dirigente dell'area VI, dall'art. 97 c. 1 CCNL 2016/2018 e dall'art. 86 c. 3 e 4 del CCNL 1994/1997 per l'area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali.

A detto importo è stata applicata la decurtazione per risparmi strutturali ex art. 1, comma 456 della legge 147/2013 pari ad euro 5.046.089,36, determinando l'importo delle risorse destinabili al fondo 2020 di euro 34.241.338,29.

Poiché detto importo è superiore al corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (euro 32.298.975,43), l'ammontare delle risorse è stato ricondotto al predetto valore individuato per l'anno 2016 e incrementato, in applicazione dell'art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 135/2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, delle risorse previste dall'art. 97 c. 1 del citato CCNL 2016-2018 pari ad euro 692.939,65 alle quali vanno aggiunte le annualità 2018 e 2019, per complessivi euro 1.385.879,30 rideterminando il fondo nella misura di euro 34.377.794,38.

Tale ultimo importo, così come previsto dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) al comma 191, è stato determinato esclusivamente tenendo conto degli incrementi degli importi fissi previsti dai contratti collettivi non confluiti nel fondo certificato 2004.

Le risorse che concorrono alla formazione del fondo sono evidenziate nella seguente tabella:

<b>Fondo per il trattamento accessorio del personale dell'area medica</b>	<b>FINANZIAMENTO</b>
---	----------------------

	<b>2020</b>
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	27.357.419,07
Ria personale cessato annualità 2019	183.288,95
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	8.307.968,85
<b>Totale Risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</b>	<b>35.848.676,87</b>
Ria personale cessato rateo 2019	100.051,66
Risorse variabili – finanziamento art 18 L. 88/89	3.338.699,12
<b>Totale risorse variabili</b>	<b>3.438.750,78</b>
<b>Totale risorse fisse e variabili</b>	<b>39.287.427,65</b>
<i>Riduzione per riconduzione tetto 2014 al limite soglia 2010</i>	- 621.145,62
<i>Decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio 2014 rispetto al 2010</i>	-4.424.943,74
<b>Risorse disponibili ex art. 9 c. 2 bis D.L. 78/2010</b>	<b>34.241.338,29</b>
<b>Riconduzione delle risorse al corrispondente valore dell'anno 2016</b>	<b>32.298.975,43</b>
<b>Risorse disponibili ex art. 23 c. 2 D. Lgs. n. 75/2017</b>	<b>32.298.975,43</b>
Incremento ex art. 97 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2016/2018 (1,63% monte salari 2015)	692.939,65
Incrementi CCNL 2016/2018 – Annualità 2018 e 2019	1.385.879,30
<b>Totale risorse destinate al Fondo 2020</b>	<b>34.377.794,38</b>

## Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

### Risorse storiche consolidate

Tali risorse risultano dall'applicazione dell'art. 43 del CCNL 98/2001, dell'art. 4 del CCNL biennio economico 2000-2001, degli artt. 105 c. 4, 107 c. 2, biennio economico 2002/2003 e 14 c. 1 biennio economico 2004/2005 del CCNL del 1° agosto 2006 relativo al personale dirigente dell'area VI, degli artt. 40 c.1, biennio economico 2006/2007 e 11 c. 1, biennio economico 2008/2009 del CCNL del 21 luglio 2010 relativo al personale dirigente dell'area VI, dell'art. 97 c. 1 CCNL 2016/2018 e dell'art. 86 c. 3 e 4 del CCNL 1994/1997 per l'area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali.

### Risorse finanziarie di cui al DPCM 30 marzo 2007

Le risorse del fondo sono integrate dalle risorse finanziarie assegnate all'Inps a seguito del trasferimento all'Istituto delle funzioni residue allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, come previsto dal DPCM del 30 marzo 2007 attuativo dell'art. 10, comma 2, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Per l'anno 2020, tali risorse per il personale medico dell'Istituto, come indicato nella tabella che segue, sono pari a euro 8.307.968,85, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

Come stabilito dall'art. 3, comma 3 dello stesso DPCM, questo importo confluisce nel Fondo per la retribuzione accessoria de quo, ed è considerato importo fisso ex art. 1, comma 191, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Anno	2020	2019	2020	2019
Risorse D.P.C.M.			11.000.000,00	11.000.000,00
Oneri riflessi	32,403%	32,403%	2.692.031,15	2.692.031,15
<b>Limite annuo</b>			<b>8.307.968,85</b>	<b>8.307.968,85</b>

La quantificazione delle risorse storiche è data dalle seguenti partite:

<b>Descrizione</b>	<b>TOTALE</b>
CCNL 1998/2001 art. 43 c. 2 lett. a) (risorse storiche)	12.986.109,94
CCNL 1998/2001 art. 43 c. 2 lett. a,c,d) IPOST (risorse storiche)	16.153,00
CCNL 1998/2001 art. 43 c. 2 lett. g,h,)	889.395,38
CCNL 1998/2001 art. 43 c. 2 lett. g,i,) IPOST	3.693,54
CCNL 2000/2001 art. 4 c.5 lett. a),b), c.8, e applicazione art.4 c.10	2.939.228,90
CCNL 2000/2001 art. 4 c.5 lett. a),b), IPOST	783,00
CCNL integrativo 8.01.2003 art. 2, c. 2	541,00
CCNL 1994/1997 art. 86 c. 3 e 4 (R.I.A. cessati – annualità a tutto il 2003)	2.436.784,58
CCNL 2002-2003 art.105, comma 4, art. 107 c. 2, CCNL 2004/2005 art. 14 c. 1	2.007,34
<b>Fondo 2004 certificato (parte fissa) Totale</b>	<b>19.274.696,68</b>
CCNL 2002/2003 art. 105 c. 4, art. 107 c. 2	1.142.300,00
CCNL 2004/2005 art. 14 c. 1	1.390.357,84
CCNL 2006/2007 art. 40 c. 1	1.103.512,71
CCNL 2008/2009 art. 11 c. 1	747.020,15
CCNL 2016-2018 art.97, c. 1	692.939,65
CCNL 1994/1997 art.86 c. 3 e 4 (R.I.A. cessati – annualità da 2004 a tutto il 2019)	3.189.880,99
<b>RISORSE STORICHE CONSOLIDATE</b>	<b>27.540.708,02</b>
DPCM (invalidità civile) 30 marzo 2007, art. 3, c. 3 (*)	<b>8.307.968,85</b>
<b>TOTALE RISORSE STORICHE CONSOLIDATE</b>	<b>35.848.676,87</b>

(\*) importi confluiti tra le risorse certe e stabili ai sensi dell'art. 1, c. 191, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006)

## **Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità**

### **Ria personale cessato**

Le risorse derivanti dai risparmi della retribuzione individuale di anzianità del personale dell'area medica cessato dal servizio vengono attribuite al fondo per la retribuzione accessoria.

Dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo, in via permanente, l'intero importo della retribuzione individuale di anzianità del personale cessato, valutato su base annua, confluito tra le risorse certe e stabili.

Per l'anno in cui avviene la cessazione del rapporto, viene accantonato, per l'utilizzo nell'esercizio successivo, un importo pari al prodotto dell'importo mensile in godimento dal dipendente cessato, per il numero delle mensilità residue, compresa la tredicesima e le frazioni di mese superiori a quindici giorni, ai sensi del richiamato art. 86 c. 3 e 4 del CCNL 1994/1997.

L'importo risultante di euro 283.340,61 è dato dalla somma del rateo delle cessazioni dell'anno 2019 pari ad euro 100.051,66 e della corrispondente annualità pari ad euro 183.288,95 e si riferisce a n. 34 cessazioni avvenute nel corso dell'anno 2019 (allegato 2).

## **Sezione II - Risorse variabili**

### **Applicazione dell'art. 18 della legge 88/89**

L'importo complessivo dello 0,10% delle entrate 2020, quantificato sulla base delle entrate risultanti dai titoli dal I al II del bilancio preventivo dell'Istituto, per l'anno 2020, ammonta a euro 374.474.570,13.

La somma complessiva destinabile al finanziamento dei fondi per i trattamenti accessori del personale dell'Istituto, in applicazione di quanto previsto all'art. 67 comma 3 della legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede la riduzione del 20% del finanziamento, detratti gli oneri riflessi e l'IRAP, è pari ad euro 225.390.213,45.

<b>FINANZIAMENTO ART. 18 L. 88/89</b>	<b>PREV. 2020</b>
Entrate TITOLO I - TITOLO II preventivo 2020	374.474.570.129,32
0,10%	374.474.570,13
<b>Riduzione art. 67 c. 3 legge 133/2008</b> 80%	299.579.656,10
Oneri riflessi e IRAP 32,916%	-74.189.442,65
<b>Stanziamiento per fondi 2020</b>	<b>225.390.213,45</b>

La ripartizione tra le diverse tipologie di personale determina le seguenti quote di stanziamento:

	<b>Importo</b>
Aree professionali ABC	215.133.921,90
Medici	3.338.699,12
Dirigenti 2^ fascia	3.282.653,81
Professionisti	3.306.673,23
Dirigenti 1^ fascia	328.265,39
<b>Totale</b>	<b>225.390.213,45</b>

## **Sezione III – Decurtazioni del Fondo**

### **Decurtazione permanente ex art. 1, c. 456 L. 147/2013**

È confermata, anche per l'anno 2020, la quantificazione dei risparmi strutturali determinati nella misura di euro 5.046.089,36 effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 456, della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014).

### **Decurtazione ex art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017**

Dal 1° gennaio 2017, il comma 2, dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, ha modificato la misura di contenimento della spesa.

Tale previsione dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Poiché in data 9 marzo 2020 è stato sottoscritto il CCNL funzioni centrali 2016/2018, il citato limite 2016 è incrementato delle risorse ex art. 97 c. 1 del CCNL 2016/2018 dell'area funzioni centrali, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 135/2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. L'importo della predetta riduzione è pari ad euro 1.249.423,21.

## Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	35.848.676,87
b) Totale risorse variabili sottoposte a certificazione	3.438.750,78
Riduzione per riconduzione tetto 2014 al limite soglia 2010	-621.145,62
Decurtazione per rid. personale art. 9, c. 2 bis II parte L. 122/2010	-4.424.943,74
<b>Totale risorse disponibili</b>	<b>34.241.338,29</b>
<b>Riconduzione delle risorse al corrispondente valore dell'anno 2016</b>	<b>32.298.975,43</b>
Incremento ex art. 97 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2016/2018 (1,63% monte salari 2015)	692.939,65
TOTALE RISORSE DESTINATE AL FONDO DI COMPETENZA 2020	32.991.915,08
Incrementi CCNL 2016/2018 – Annualità 2018 e 2019	1.385.879,30
<b>c) Totale Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>34.377.794,38</b>

## Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Sezione non pertinente.

## Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

### Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.

L'importo di euro 9.149.427,49 è destinato a remunerare le seguenti partite:

<b>Destinazioni non regolate specificamente da CI sottoposto a certificazione</b>		
CCNL 1996/1997 art.30 c.3 p1	Indennità di bilinguismo	6.864,00
Accordo attuativo art.94 CCNL 94/97 art.21 p.3 – CCNL 96/97 art. 36 p.2	Indennità coordinatore generale	68.225,23
CCNL 2002/2003 art. 80 1. i)	Indennità di posizione fissa	3.453.309,38
CCNL 1996/1997 art. 35 c.1 a.	Indennità di posizione variabile	1.768.030,65
CCNL 2002/2003 art. 80 1. i)	Indennità di specificità medica	3.539.257,54
Accordo attuativo art. 94 CCNL 94/97 art.19	Specifico trattamento economico medici 2^F.	313.740,69
<b>TOTALE</b>		<b>9.149.427,49</b>

## **Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo**

### **Retribuzione di risultato**

L'importo di euro 25.228.366,89 è destinato a remunerare la retribuzione di risultato di cui all'art. 84, comma 1, lettera f), del CCNL dell'Area Funzioni centrali triennio 2016-2018, ed è comprensivo dell'importo di euro 3.338.699,12 per i risultati conseguiti dai medici previdenziali nella realizzazione dei progetti speciali di cui all'art. 18 della legge 88/89 (art. 7 CCNI 2020).

<b>Destinazioni specificamente regolate da CI sottoposto a certificazione</b>		
CCNL 2016/2018 art.84 c.1 f)	Retribuzione di risultato	21.889.667,77
CCNL 1998/2001 art.43 c.2 l.f	Incentivo progetti speciali	3.338.699,12
<b>TOTALE</b>		<b>25.228.366,89</b>

**Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare**

Sezione non pertinente

**Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione**

a. Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo	9.149.427,49
b. Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	25.228.366,89
c. Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	--
d. Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	34.377.794,38

## Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno precedente

### PERSONALE DELL'AREA MEDICA

**Tabella 1**

*Schema generale riassuntivo di costituzione del fondo anno 2020 e confronto con il corrispondente Fondo 2019.*

<b>COSTITUZIONE DEL FONDO</b>		
	<b>Fondo 2020</b>	<b>Fondo 2019</b>
<b>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>		
<b>Risorse storiche</b>		
Fondo 2004 certificato/parte fissa (art. 1 c. 189 L. 266/05)	<b>19.274.696,68</b>	<b>19.274.696,68</b>
<b>Incrementi contrattuali</b>		
Incrementi CCNL 2002-2003 art. 105 c. 4, art. 107 c. 2	1.142.300,00	1.142.300,00
Incrementi CCNL 2004-2005 art. 14 c. 1 alinea 2 e 3	1.390.357,84	1.390.357,84
Incrementi CCNL 2006-2007 art. 40 c. 1	1.103.512,71	1.103.512,71
Incrementi CCNL 2008-2009 art. 11 c. 1	747.020,15	747.020,15
Incrementi CCNL 2016-2018 art. 97 c. 1	692.939,65	
Ria personale cessato base annua (CCNL 1994/1997 art. 86 c. 3 e 4)	3.189.880,99	3.006.592,04
DPCM 30/3/2007 art. 3 c. 3 (invalidità civile)	8.307.968,85	8.307.968,85
<b>subtot</b>	<b>16.573.980,19</b>	<b>15.697.751,59</b>
<b>Totale Risorse fisse con carattere di stabilità e certezza</b>	<b>35.848.676,87</b>	<b>34.972.448,27</b>
<b>Risorse variabili</b>		
Risorse art. 18 L. 88/89 (CCNL 1998/2001 art. 43 c. 2 l. f)	3.338.699,12	3.620.993,79
Ria pers. cessato rateo anno cess. (CCNL 1994/1997 art. 86 c. 3 e 4)	100.051,66	154.698,40
<b>Totale Risorse variabili</b>	<b>3.438.750,78</b>	<b>3.775.692,19</b>
<b>Totale Risorse fisse e variabili</b>	<b>39.287.427,65</b>	<b>38.748.140,46</b>
<b>Decurtazione del fondo</b>		
Decurtazione per rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2 bis prima parte L. 122/2010 risparmi strutturali ex c. 456 L. 147/2013)	-621.145,62	-621.145,62
Decurtazione per rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2 bis seconda parte L. 122/2010 risparmi strutturali ex c. 456 L. 147/2013)	-4.424.943,74	-4.424.943,74
<b>Totale decurtazione permanente ex art. 1, c. 456 L. 147/2013</b>	<b>-5.046.089,36</b>	<b>-5.046.089,36</b>
<b>Totale risorse disponibili</b>	<b>34.241.338,29</b>	<b>33.702.051,10</b>
Riconduzione delle risorse al corrispondente valore del 2016	-1.249.423,21	-1.403.075,67
<b>Incrementi contrattuali 2016-2018</b>	<b>1.385.879,30</b>	
<b>Risorse del fondo sottoposte a certificazione</b>	<b>34.377.794,38</b>	<b>32.298.975,43</b>
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	35.848.676,87	34.972.448,27
Risorse variabili	3.438.750,78	3.775.692,19
Incrementi contrattuali 2016-2018	1.385.879,30	
Decurtazione del Fondo	-6.295.512,57	-6.449.165,03
<b>Totale risorse Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>34.377.794,38</b>	<b>32.298.975,43</b>

**Tabella 2**

Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo Anno 2020 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2019.

**PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO**

	<b>Fondo 2020</b>	<b>Fondo 2019</b>
<b>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</b>		
Indennità di bilinguismo	6.864,00	9.581,16
Indennità coordinatore generale	68.225,23	49.923,10
Indennità di posizione fissa	3.453.309,38	3.807.894,36
Indennità di posizione variabile	1.768.030,65	1.969.571,47
Indennità di specificità medica	3.539.257,54	3.957.306,24
Specifico trattamento economico medici 2^ Fascia	313.740,69	331.586,23
<b>Totale Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</b>	<b>9.149.427,49</b>	<b>10.125.862,56</b>
<b>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</b>		
Retribuzione di risultato	21.889.667,77	18.552.119,08
Incentivo progetti speciali	3.338.699,12	3.620.993,79
<b>Totale Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</b>	<b>25.228.366,89</b>	<b>22.173.112,87</b>
<b>Destinazioni del Fondo sottoposte a certificazione</b>		
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	9.149.427,49	10.125.862,56
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	25.228.366,89	22.173.112,87
<b>Totale destinazioni del Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>34.377.794,38</b>	<b>32.298.975,43</b>

## **Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria**

### **Sezione I – esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione**

Le risorse certe e stabili del fondo coprono ampiamente le destinazioni fisse, in misura tale da non esporre minimamente al rischio di superamento della disponibilità.

I finanziamenti, determinati ai sensi dei punti precedenti, trovano capienza nello stanziamento del capitolo di spesa 4U1102022 del bilancio assestato 2020 dell’Istituto.

La spesa in conto 2020 è stata costantemente monitorata dalla *Direzione centrale risorse umane* ed i budget per l’erogazione della retribuzione di risultato sono stati determinati in coerenza con i livelli di spesa, sostenuta e da sostenere, riferiti alle destinazioni fisse e non disponibili.

### **Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato.**

Il fondo certificato per l’anno 2019 ammonta ad euro 32.298.975,43.

Il totale delle somme pagate e in conto residui risulta imputato sul capitolo di bilancio 2019 4U110202200.

DETERMINAZIONE N. 212 DEL 6 MAGGIO 2020

OGGETTO: Costituzione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area Medica, anno 2020.

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;
- Vista la legge 9 marzo 1989 n. 88;
- Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;
- Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 13 gennaio 2017 con il quale la dott.ssa Gabriella Di Michele è stata nominata, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del decreto medesimo, Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- Visto il Decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26;
- Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, modificato da ultimo con la determinazione presidenziale n.125 del 26 luglio 2017;
- Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di amministrazione n. 119 del 15 ottobre 2019;
- Visto l'art. 15 dell'accordo relativo al personale medico sottoscritto il 14/04/1997, attuativo dell'art. 94 del CCNL dell'11/10/1996 il quale dispone che le componenti accessorie della retribuzione dei medici previdenziali sono attribuite a valere sulle disponibilità dei fondi, annualmente precostituiti presso ciascun ente; il Fondo per la retribuzione accessoria è alimentato dalle risorse economiche stabilite dagli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, nel rispetto delle norme contrattuali e legislative vigenti;

- Considerata la quantificazione delle risorse stabilita dal CCNL 1994-1997 per l'area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali, dal CCNL 1998-2001, biennio economico 2000-2001, dal CCNL 2002-2005, biennio economico 2002-2003 e biennio economico 2004-2005, dal CCNL 2006-2009, biennio economico 2006-2007 e biennio economico 2008-2009;
- Visto il d.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto l'art. 1, commi 189 e 191 della legge 266/2005, 'Legge Finanziaria 2006', come novellato dall'art. 67, comma 5, del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, relativo all'individuazione delle risorse finanziarie disponibili;
- Visto il DPCM del 30 marzo 2007 adottato in attuazione dell'art. 10 comma 2 d.l. 2 settembre 2005 n. 203, convertito in legge n. 248/2005;
- Visto l'art. 67 del d.l. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008, in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi;
- Visto l'art. 9, comma 2 bis, del d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010, come modificato ed integrato dall'art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) relativo al contenimento della spesa in materia di pubblico impiego;
- Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 12 del 15 aprile 2011, di applicazione dell'art. 9 del d.l. del 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122;
- Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 dell' 8 maggio 2015;
- Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 che conferma che il Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo, in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti;
- Visto l'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

- Visto l'art. 97 del CCNL relativo al personale dell'area funzioni centrali triennio 2016-2018 del 9 marzo 2020;
- Visto l'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
- Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla competente Direzione centrale Risorse umane;

#### DETERMINA

la costituzione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area medica per l'anno 2020, con le modalità e gli importi di seguito indicati.

La quantificazione delle risorse finanziarie destinate al trattamento economico accessorio per l'anno 2020 è effettuata in ossequio al comma 456, articolo 1 della legge n. 147/2013 (legge stabilità 2014), nonché al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 che ha previsto: *"..... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*.

Le risorse disponibili, determinate al netto dei risparmi strutturali ex articolo 1 comma 456 della legge n. 147/2013 di euro 5.046.089,36, sono pari ad euro 34.241.338,29.


Poiché tale somma è superiore al corrispondente importo determinato per l'anno 2016, il totale delle risorse da destinare al fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2020 è stato ricondotto, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al predetto valore determinato per l'anno 2016 pari ad euro 32.298.975,43 e incrementato, in applicazione dell'art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 135/2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, delle risorse previste dall'art. 97 c. 1 del citato CCNL 2016-2018 pari ad euro 692.939,65, determinando un importo complessivo del Fondo di euro 32.991.915,08.

Tuttavia, giacchè il citato art. 97 c. 1 del CCNL 2016/2018 prevede che l'incremento delle risorse del fondo decorra dal 1° gennaio 2018, soltanto per l'anno 2020, alle citate somme vanno aggiunte le annualità 2018 e 2019, per complessivi euro 1.385.879,30.

Pertanto, il fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area Medica per l'anno 2020 ammonta complessivamente ad euro 34.377.794,38, comprensivo degli incrementi ex art. 97 del CCNL 2016/2018 relativi alle annualità 2018 e 2019, come specificato nella tabella che segue:

<b>COSTITUZIONE DEL FONDO</b>	<b>2020</b>
<b>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>	
Fondo 2004 certificato/parte fissa (art1 c.189 l.266/05) – risorse storiche	19.274.696,68
Incrementi ccnl 02-03 (artt. 105 c. 4 - 107 c. 2)	1.142.300,00
Incrementi ccnl 04-05 (art. 14 c. 1)	1.390.357,84
Incrementi ccnl 06-07 (art. 40 c.1)	1.103.512,71
Incrementi ccnl 08-09 (art. 11 c.1)	747.020,15
Incrementi ccnl 16-18 (art. 97 c.1)	692.939,65
Ria Personale cessato base annua (CCNL 1994/1997 art. 86, comma 3 e 4)	3.189.880,99
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità (DPCM inv.civile 7/5/2007 art. 3 c. 3)	8.307.968,85
<b>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</b>	<b>35.848.676,87</b>
<b>Risorse variabili</b>	
Risorse art. 18 L. 88/89 (CCNL 1998/2001 art. 43 comma 2 lett. f)	3.338.699,12
Ria pers.cessato rateo anno cess. (CCNL 1994/1997 art. 86, comma 3 e 4)	100.051,66
<b>Totale Risorse Variabili</b>	<b>3.438.750,78</b>
<b>TOTALE RISORSE FISSE E VARIABILI</b>	<b>39.287.427,65</b>
Riduzione per riconduzione tetto 2014 al limite soglia 2010	-621.145,62
Decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio 2014 rispetto al 2010	-4.424.943,74
<b>Totale risparmi strutturali</b>	<b>-5.046.089,36</b>
<b>Totale risorse disponibili</b>	<b>34.241.338,29</b>
<b>Riconduzione delle risorse al corrispondente valore dell'anno 2016</b>	<b>32.298.975,43</b>
<b>Incremento ex art. 97 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2016/2018 (1,63% monte salari 2015)</b>	<b>692.939,65</b>
<b>TOTALE RISORSE DESTINATE AL FONDO DI COMPETENZA 2020</b>	<b>32.991.915,08</b>
<b>INCREMENTI CCNL 2016/2018 – ANNUALITA' 2018 e 2019</b>	<b>1.385.879,30</b>
<b>TOTALE RISORSE DESTINATE AL FONDO 2020</b>	<b>34.377.794,38</b>

Roma, 06/05/2020



## PERSONALE MEDICO CESSATO NEL CORSO DELL'ANNO 2019

	PROFILO	DATA CESSAZIONE	RIA MENSILE	RATEI ANNO	ANNUALITA'
1	Medici	01/08/2019	487,73	2.641,87	6.340,49
2	Medici	01/02/2019	487,73	5.812,12	6.340,49
3	Medici	01/09/2019	459,16	1.989,69	5.969,08
4	Medici	01/10/2019	569,8	1.851,85	7.407,40
5	Medici	01/07/2019	569,8	3.703,70	7.407,40
6	Medici	01/08/2019	487,73	2.641,87	6.340,49
7	Medici	01/11/2019	569,8	1.234,57	7.407,40
8	Medici	01/11/2019	297,72	645,06	3.870,36
9	Medici	01/01/2019	487,73	6.340,49	6.340,49
10	Medici	01/02/2019	460,1	5.482,86	5.981,30
11	Medici	01/08/2019	426,01	2.307,55	5.538,13
12	Medici	01/08/2019	403,98	2.188,23	5.251,74
13	Medici	01/08/2019	754,75	4.088,23	9.811,75
14	Medici	01/08/2019	259,43	1.405,25	3.372,59
15	Medici	01/09/2019	230,76	999,96	2.999,88
16	Medici	02/10/2019	228,64	743,08	2.972,32
17	Medici	25/02/2019	112,28	1.216,37	1.459,64
18	Medici	01/09/2019		-	-
19	Medici	08/08/2019		-	-
20	Medici	01/10/2019	465,18	1.511,84	6.047,34
21	Medici	01/12/2019	127,91	138,57	1.662,83
22	Medici	01/10/2019	573,47	1.863,78	7.455,11
23	Medici	01/06/2019	581,39	4.408,87	7.558,07
24	Medici	01/04/2019	166,34	1.621,82	2.162,42
25	Medici	01/08/2019	487,73	2.641,87	6.340,49
26	Medici	01/01/2019	569,8	7.407,40	7.407,40
27	Medici	01/09/2019	397,12	1.720,85	5.162,56
28	Medici	01/01/2019	487,73	6.340,49	6.340,49
29	Medici	01/02/2019	487,73	5.812,12	6.340,49
30	Medici	01/08/2019	487,73	2.641,87	6.340,49
31	Medici	01/09/2019	487,73	2.113,50	6.340,49
32	Medici	01/01/2019	408,19	5.306,47	5.306,47
33	Medici	01/04/2019	413,82	4.034,75	5.379,66
34	Medici	01/03/2019	664,13	7.194,74	8.633,69
			<b>TOTALE</b>	<b>100.051,66</b>	<b>183.288,95</b>
					<b>283.340,61</b>